REGOLAMENTO (CEE) N. 435/73 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1973

che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 2683/70 che stabilisce modalità particolari per la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dall'atto [2] allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [3], in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [4] è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1578/71 [5] ; che, in seguito a tale modifica, il formaggio Kashkaval che era compreso nella sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune, è attualmente compreso nella sottovoce 04.04 E I b) 3 ;

considerando che all'allegato del regolamento (CEE) n. 2683/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari per la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [6], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2369/71 [7], il Kashkaval deve, pertanto, essere soppresso nell'elenco dei prodotti che figurano alla sottovoce 04.04 E I b) 2 ; che per tale formaggio, che non è fabbricato nella Comunità, il divieto della fissazione in anticipo della restituzione è senza oggetto e può dunque essere abolito ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 2683/70, alla sottovoce 04.04 E I b) 2 i termini « e Kashkaval » sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(5) GU n. L 166 del 24. 7. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 285 del 31. 12. 19[illegible], pag. 36.
(7) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 27.